



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO LOCALE

Approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 20 febbraio 2024

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito del disciplinare.....	2
Art. 2 - Soggetti ammessi alla vendita.....	2
Art. 3 - Prodotti agricoli in vendita.....	3
Art. 4 - Caratteristiche del mercato.....	3
Art. 5 - Ammissione al mercato.....	3
Art. 6 - Assegnazione dei posteggi.....	5
Art. 7 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi.....	6
Art. 8 - Prezzi.....	6
Art. 9 - Norme igienico-sanitarie.....	6
Art. 10 - Attività di vigilanza.....	7
Art. 11 - Sospensione dall'accesso al mercato.....	7
Art. 12 - Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta.....	7
Art. 13 - Norme finali.....	7

Art. 1 - Oggetto e ambito del disciplinare

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno istituisce il mercato denominato “Mercato agricolo locale” (di seguito indicato come mercato) riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il presente disciplinare reca i criteri per la partecipazione al mercato suddetto e le modalità di vendita.

Il mercato ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e l'educazione alimentare;
- informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- favorire la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- favorire la distribuzione diretta dei prodotti biologici ai consumatori;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci nonché l'utilizzo del materiale d'imballaggio, con benefici complessivi sia in termini di inquinamento ambientale che di riduzione del traffico stradale.

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*) e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato oltre che dal presente disciplinare e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale, norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio.

Art. 2 - Caratteristiche del mercato

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Tipologia di svolgimento: annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Periodicità: cadenza settimanale
- Giorno di svolgimento: lunedì, esclusi giorni festivi sotto elencati
- Orario: inizio della vendita dalle ore 15:00 e termine alle ore 19:00, con posticipo da giugno a settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00
- Ubicazione: Piazza Polonia, come da planimetria allegata
- Numero posteggi con concessioni di durata quinquennale: n. 14 posteggi, di cui n. 12 di dimensioni 3 m x 3 m e n. 2 di dimensioni 6 m x 3 m.

- Numero posteggi con concessioni temporanee dalla durata di massimo 4 mesi e minimo 1 mese: n. 4 posteggi. I posteggi riservati a concessioni temporanee dalla durata di massimo 4 mesi e minimo 1 mese (di seguito “concessioni stagionali”) sono individuati in planimetria con il colore verde.

Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari o contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del funzionario competente.

Nel caso in cui la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, S. Stefano, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato non si svolge. Non si svolge neppure il Lunedì dell'Angelo e il lunedì dopo Autumnia. Su richiesta, l'Amministrazione può valutare eventuali recuperi in altra data.

Con determinazione del funzionario competente, di concerto con gli altri servizi comunali, possono essere istituiti mercati straordinari in occasione di particolari circostanze. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580.

I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto al paragrafo precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ubicazione della sede dell'azienda agricola o dei terreni facenti parte dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Toscana; per i n. 4 posteggi riservati alle concessioni stagionali l'ambito territoriale è esteso al territorio nazionale.
- b) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art 2135 c.c.;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 del d.lgs. 228/2001.

L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Il rapporto con l'impresa è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4 - Prodotti agricoli in vendita

Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.

All'interno del mercato sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:

- a) la degustazione dei prodotti;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale.

I prodotti ammessi alla vendita nell'ambito del mercato devono appartenere alle seguenti categorie merceologiche:

- orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati convenzionali;
- orticoltura e frutticoltura e/o trasformati biologici;
- produzioni vitivinicole e olivicole e/o trasformati;
- miele e derivati;
- granaglie, farine e trasformati (riso, pasta, pane e prodotti da forno);
- florovivaistico (piante da ornamento e da orto);
- florovivaistico con piante officinali e derivati;
- produzioni zootecniche bovine, ovi-caprine, avicole, cunicole e derivati;
- produzioni lattiero-casearie;
- uova;
- cereali e legumi.

Art. 5 - Concessioni quinquennali

La concessione di suolo pubblico quinquennale relativa ai posteggi del mercato viene rilasciata a seguito di apposito bando predisposto dall'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale rilascia le concessioni quinquennali tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) ubicazione della sede dell'azienda agricola o dei terreni facenti parte dell'azienda agricola
 - nel Comune di Figline e Incisa Valdarno: punti 5
 - in uno dei comuni confinanti (Rignano sull'Arno, Reggello, Greve in Chianti, Castelfranco Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Cavriglia): punti 3
 - in uno dei seguenti comuni: Pontassieve, Pelago, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Bucine, Loro Ciuffenna, Impruneta, San Casciano Val di Pesa: punti 1
 - in altro comune della Regione Toscana: punti 0
- b) vendita nel mercato di prodotti da agricoltura biologica: punti 2
- c) azienda che svolge attività di agricoltura sociale: punti 2
- d) vendita nel mercato di prodotti tipici identificati come prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G.: punti 1
- e) azienda con le caratteristiche di impresa giovanile: punti 1

Per imprese giovanili si intende:

- per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;
- per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992,

non è preclusiva alla partecipazione.

f) azienda con le caratteristiche di impresa femminile: punti 1

Per imprese femminili si intende:

- in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva alla partecipazione.

In caso di parità di punteggio tra due o più imprenditori agricoli, le domande saranno ordinate prioritariamente in base alla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., quindi in base alla data di presentazione della domanda ed infine - se sussiste il caso - si procederà per estrazione a sorte.

Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di una concessione di posteggio.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio nella fase sperimentale del mercato, istituito con la delibera della Giunta comunale 24 marzo 2022, n. 76, e successive modifiche, sono trasformate in concessioni quinquennali di posteggio ai sensi del presente articolo.

È demandata al funzionario competente, nel caso in cui si liberassero dei posteggi, la possibilità di procedere alla pubblicazione dell'apposita procedura selettiva per l'assegnazione.

L'Amministrazione, dandone comunicazione al concessionario almeno un anno prima della scadenza, per motivate esigenze di pubblico interesse e salvaguardando l'equità e l'imparzialità, può mutare le condizioni concessorie o procedere a disdetta.

Art. 6 - Concessioni stagionali

L'amministrazione comunale pubblica un apposito bando per l'assegnazione delle n. 4 concessioni stagionali. La graduatoria degli operatori è approvata secondo i seguenti criteri:

- a) ubicazione della sede dell'azienda agricola o dei terreni facenti parte dell'azienda agricola
 - nel Comune di Figline e Incisa Valdarno: punti 5
 - in uno dei comuni confinanti (Rignano sull'Arno, Reggello, Greve in Chianti, Castelfranco Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Cavriglia): punti 3
 - in uno dei seguenti comuni: Pontassieve, Pelago, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Bucine, Loro Ciuffenna, Impruneta, San Casciano Val di Pesa: punti 2
 - in altro comune della Regione Toscana: punti 1
 - in altro comune del territorio nazionale: punti 0
- b) vendita nel mercato di prodotti da agricoltura biologica: punti 2
- c) azienda che svolge attività di agricoltura sociale: punti 2
- d) vendita nel mercato di prodotti tipici identificati come prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G.: punti 1
- e) azienda con le caratteristiche di impresa giovanile: punti 1

Per imprese giovanili si intende:

- per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;

- per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva alla partecipazione.

f) azienda con le caratteristiche di impresa femminile: punti 1

Per imprese femminili si intende:

- in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva alla partecipazione.

In caso di parità di punteggio tra due o più imprenditori agricoli, le domande saranno ordinate prioritariamente in base alla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., quindi in base alla data di presentazione della domanda ed infine - se sussiste il caso - si procederà per estrazione a sorte.

Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio (temporaneo o quinquennale).

Art. 7 - Sospensione temporanea

L'attività sul posteggio con concessione quinquennale può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare. La sospensione temporanea deve essere comunicata al Comune, con preavviso di almeno 7 giorni, salvo eventi imprevedibili.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:

- malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

Art. 7 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

Gli operatori che partecipano al mercato devono rispettare le seguenti regole:

- 1) Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione

dell'insegna della ditta che occupa il posteggio.

- 2) Gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 2 devono essere rispettati.
- 3) Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) E' vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità dei visitatori.
- 5) Gli operatori devono collocare il proprio automezzo fuori dall'area mercatale, salvo diversa comunicazione all'ufficio Suap.
- 6) Ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di vendita, provvedendo a propria cura e spese al regolare smaltimento dei rifiuti.
- 7) Ogni operatore è tenuto al pagamento del canone come previsto dalla normativa comunale in materia.
- 8) È fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi.
- 9) Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti rimane in capo agli operatori.
- 10) Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.
- 11) Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente. I posteggi occasionalmente liberi in nessun caso sono assegnati alla spunta.

Art. 8 - Prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

Art. 9 - Norme igienico-sanitarie

Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE e di tutte le normative specifiche in vigore. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni seguenti:

- i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi di contaminazione;
- per la vendita di alimenti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
- le attrezzature destinate alla vendita devono essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei;
- l'area del mercato deve essere provvista di idonea fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature necessarie alla conservazione degli alimenti deperibili.

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal Regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del Regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 10 - Attività di vigilanza

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente disciplinare e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 11 - Sospensione dall'accesso al mercato

Nel caso di inosservanza del presente disciplinare, il Comune procede a richiamare l'impresa tramite lettera notificata via PEC, invitandola a conformarsi alle disposizioni vigenti.

Qualora l'operatore non ottemperi all'invito e reiteri le violazioni contestate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà disporre la sospensione dell'operatore dalla partecipazione al mercato.

L'azienda può richiedere l'annullamento del provvedimento e la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le difformità che hanno portato alla sospensione

Art. 12 - Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera notificata via PEC, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati.

Art. 13 - Norme finali

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.